



23621/2012

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Opposizione
a decreto
ingiuntivo

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 1206/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO TRIFONE

- Presidente - Rep. *e.i.*

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI

- Consigliere - Ud. 23/10/2012

Dott. FULVIO UCCELLA

- Consigliere - FU

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO

- Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1206-2010 proposto da:

A A

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO
BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato CASSIANO
ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in atti;

- *ricorrente* -

2012

contro

1666

E S.R.L. , in persona
del suo presidente del consiglio di amministrazione,
Sig. A G , elettivamente domiciliata in

ROMA, Via OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato
BOTTACCHIARI ROBERTO, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

M G ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4972/2008 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2008 R.G.N.
7475/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2012 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

udito l'Avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27-11-2008 la Corte di appello di Roma, provvedendo in una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dai coniugi V [] M [] ed A []

A [] nei confronti della s.r.l. E [] per il pagamento della somma di euro 22.310,94, a titolo di penale per il ritardo nella consegna di due appartamenti, che la società si era impegnata a costruire su terreno ceduto dai coniugi M [].

La Corte di merito ha ritenuto il colpevole ritardo della società nella consegna degli appartamenti oltre il termine fissato del marzo 2001 e di conseguenza sussistenti gli estremi per l'attivazione della clausola penale, ma ne ha ridotto la misura ad euro 11.155,50.

Propone ricorso A [] A [] in proprio e quale erede del marito V [] M [], deceduto nelle more, con quattro motivi.

Resiste la s.r.l. E [].

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 1384 c.c. .

Assume la ricorrente che la corte di merito ha valutato che l'obbligazione era stata eseguita, mentre nella fattispecie la clausola era stata pattuita solo per il ritardo nella consegna.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: *se in fattispecie di clausola penale pattuita per il solo ritardo nell'adempimento l'entità della penale possa essere ridotta per il fatto che l'obbligazione è stata adempiuta.*

2. Con il secondo motivo di denuncia violazione dell'art. 1384 c.c. per essere stato valutato l'interesse del creditore al momento della richiesta di pagamento della penale anziché al momento della pattuizione della clausola penale.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: *se nella valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento il Giudice possa fare riferimento al momento in cui l'obbligazione è stata adempiuta*

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. .

Assume il ricorrente che il giudice di appello ha esercitato il potere di riduzione della penale sulla base del raffronto tra l'ammontare della

penale ed il pregiudizio realmente subito dagli acquirenti in base a fatti sopravvenuti, quali la vendita e la locazione degli immobili.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: *se il giudice possa ridurre la penale tenendo conto del danno effettivamente subito dal creditore.*

4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione nella valutazione dell'interesse del creditore al momento della pattuizione della penale.

5. I quattro motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono infondati.

Occorre preliminarmente richiamare i principi costantemente affermati da questa Corte in merito al sindacato del giudice sull'entità della penale: la pattuizione di una penale non si sottrae alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento od il ritardo dell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 1/8/2003 n. 11748; 30/1/1995 n. 1097);

6. L'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (Cass. 16/2/2012 n. 2231; Cass. 16/3/2007 n. 6158; Cass. 18/3/2003 n. 3998; 26/6/2002 n. 9295; 8/5/2001 n. 6380; 14/4/1994 n. 3475).

7. La natura "oggettiva" del criterio discende dal fatto che il giudice non deve tenere conto della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che la penale può avere sul suo patrimonio ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti; il riferimento all'interesse del creditore ha, poi, la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente eccessiva o meno; la difficoltà del debitore nell'eseguire la prestazione risarcitoria deve essere a sua volta oggettiva perché tale difficoltà non riguarda, come detto, la situazione economica

del debitore, ma l'esecuzione stessa della prestazione, ad esempio quando venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità (cfr., in motivazione, Cass. S.U. 13/9/2005 n. 18128).

8. Il fondamento del potere di riduzione viene generalmente individuato nella riconduzione dell'autonomia privata, della quale la clausola penale è espressione, nei limiti in cui è meritevole di tutela nell'ordinamento giuridico mediante un equo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass. 9.11.1994, n. 9304; Cass. 24.4.1980, n. 2479).

9. La Corte di appello nel ridurre ad equità l'importo della penale, fissato nei preliminari del 1999 in euro 103,29 per ogni giorno di ritardo, ha affermato che i [M] si erano già visti corrispondere con un precedente decreto ingiuntivo l'importo di oltre euro 44.000,00 per il periodo di ritardo dal 17-3-2001 al 15-10-2001; che non era giustificato insistere, per il periodo dal 16-10-2001 al 30-1-2002, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nella corresponsione di euro 103,29 giornalieri, risultando inoltre azionate in via monitoria anche ulteriori tranches della penale, quando nel corso del giudizio si era realizzato l'adempimento dell'interesse al cui rafforzamento era stata pattuita la penale e, quindi, si era potuta valutare appieno l'incidenza e la sproporzione tra la somma pattuita per l'acquisto degli immobili e la penale oggetto dell'ingiunzione.

10. Ha affermato la Corte che nella valutazione dell'interesse degli acquirenti doveva essere tenuto presente che uno degli immobili era stato alienato subito dopo la formalizzazione del rogito del dicembre 2003 e l'altro era stato locato, consentendo di escludere che gli appartamenti servissero a soddisfare esigenze abitative primarie degli acquirenti, tali da giustificare l'elevato ammontare della penale.

11. Nel caso in esame la Corte di merito, dopo avere precisato che la penale sanzionava il colpevole ritardo della società nella consegna degli appartamenti nel termine convenuto, ha individuato la palese eccessività della penale sul rilievo che, trattandosi di clausola penale prevista per ogni giorno di ritardo nella consegna, con riferimento quindi ad una somma che va aumentando *dietim*, la somma richiesta dai [M] con una pluralità di decreti ingiuntivi relativi a vari periodi di ritardo, risultava sproporzionata rispetto alla somma pattuita per l'acquisto degli immobili.

12. In particolare la richiesta risultava per il periodo oggetto di contestazione eccessiva in quanto si era realizzato nelle more del giudizio l'adempimento della prestazione al cui rafforzamento era stata posta la penale.

Inoltre la penale non risultava posta a tutela di primarie esigenze abitative degli acquirenti i quali subito dopo l'acquisto avevano venduto un appartamento e locato l'altro.

13. Per questo modo la Corte si è attenuta ai principi giuridici enunciati, dando esaustiva e logica giustificazione della concreta valutazione dell'interesse patrimoniale del creditore rispetto al ritardo nella consegna, questione non più rivalutabile in sede di legittimità, individuando più motivi idonei a concretare il manifesto squilibrio delle prestazioni e quindi a legittimare il ricorso all'equità.

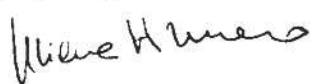
14. Si osserva inoltre la valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni che fa riferimento alla sproporzione fra l'importo complessivo della penale rispetto al prezzo pagato per l'acquisto degli appartamenti, idoneo da solo a giustificare la riduzione ad equità, non è stato neanche oggetto di censura da parte della ricorrente. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

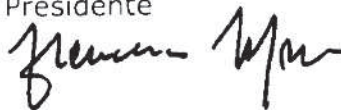
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma 23-10-2012

Il Consigliere estens.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo PATISTIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 23/10/12

Il Funzionario Cancelleria
Innocenzo PATISTIA

